

SEGNALAZIONE TUTELATA

D.Lgs. 24/2023 (WHISTLEBLOWING)

Il decreto legislativo n. 24/2023, ha introdotto la nuova disciplina del whistleblowing in Italia, ed è entrato in vigore il 30 marzo 2023. Le nuove disposizioni hanno effetto a partire dal 15 luglio 2023, con una deroga per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249.

Il provvedimento, attuativo della direttiva europea 2019/1937, raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato.

Il D.Lgs. 24/2023 introduce novità significative in materia di segnalazioni di illeciti (c.d. whistleblowing), sia nel settore privato che in quello pubblico.

In particolare, nel settore privato la normativa estende i perimetri soggettivi (chi può fare una segnalazione), oggettivi (cosa può essere segnalato) nonché l'iter di gestione della segnalazione previsto nella precedente regolamentazione.

Sono previsti specifici strumenti di tutela dell'identità del segnalante, misure di protezione della persona che effettua la segnalazione e divieti di ritorsione verso la stessa e anche verso i soggetti che «facilitano» la segnalazione.

Termini di Entrata in vigore:

- Dal 15 luglio 2023: per le società con almeno 250 dipendenti indipendentemente dal fatto che abbiano o meno il Modello Organizzativo 231
- Dal 17 dicembre 2023: per le società che abbiano da 50 a 249 dipendenti indipendentemente dal fatto che abbiano o meno il Modello Organizzativo 231
- Dal 17 dicembre 2023: per le società che abbiano fino a 249 dipendenti e che abbiano adottato il Modello Organizzativo 231.

Per adempiere a quanto disposto dal decreto sarà necessario implementare delle procedure aziendali di gestione delle segnalazioni che potranno anche prevedere l'adozione di piattaforme IT.

Regime sanzionatorio

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, sono previste sanzioni amministrative applicabili da parte di ANAC:

- da 10.000 a 50.000 euro nel caso di commissione di ritorsioni, ostacolo alla segnalazione (anche tentato) o violazione degli obblighi di riservatezza
- da 10.000 a 50.000 euro nei casi in cui non siano stati istituiti i canali di segnalazione, non siano state adottate procedure per la gestione delle stesse, ovvero nel caso in cui tali procedure non siano conformi alle prescrizioni del decreto

- da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Copia del provvedimento è scaricabile direttamente dal sito dell'Associazione

***per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it***